

**ISSN 1127-8579**

**Pubblicato dal 01/04/2010**

**All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/29245-commento-alla-sentenza-n-3-2010-della-corte-costituzionale>**

**Autore: Laquidara Francesco**

## **Commento alla sentenza n. 3/2010 della Corte Costituzionale**

## COMMENTO ALLA SENTENZA N. 3/2010 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

di Francesco Laquidara

La sentenza n° 3/10 della Corte Costituzionale<sup>1</sup> nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 140 cpc nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa, o comunque decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, ha riordinato la giungla della materia per la parte relativa alla notificazione effettuata con l'ausilio del servizio postale. Il settore della notifica a mezzo posta o comunque quello in cui il servizio postale coadiuva al perfezionamento della notifica è stato ripetutamente ritoccato dal legislatore e dalla giurisprudenza che sono parzialmente intervenuti con rattoppi di vario genere aggravandone la certezza interpretativa<sup>2</sup>. La congerie di ritocchi, decisioni, interventi legislativi parziali ha alterato l'impianto iniziale della notifica per posta distorcendone la fisionomia. Deve concludersi pertanto che l'intervento della Consulta giunge opportuno in quanto necessario ad adeguare tale modalità di notifica al diritto vivente.

Concetto base da cui partire in questa breve disamina sugli effetti della sentenza è che consolidata giurisprudenza dispone che il giudice non può decidere o comunque emettere provvedimenti decisori se non vi è prova che il destinatario di una notifica ne abbia avuta conoscenza<sup>3</sup>; nonché bisogna ugualmente riferirsi ancora al dettato di cui all'art. 513 cpc laddove dispone che l'ufficiale giudiziario per procedere ad esecuzione forzata deve essere munito del titolo esecutivo e del precetto. Tali atti, a corredo dell'esecuzione, devono risultare regolarmente notificati e ove la notifica sia stata eseguita ex art. 140 cpc deve essere allegata la c.d. cartolina di ritorno (il mod. 23 L ) con cui dare prova che il destinatario ha avuto conoscenza dell'atto che si intende notificare. La prova della notifica è data dalla ricevuta di ritorno datata e sottoscritta tutte le volte che l'agente notificatore si sia avvalso dell'ausilio del servizio postale.

A questo punto è necessario riaffermare la profonda differenza fra **la notifica per posta** di cui all'art. 149 cpc e **la notifica c.d. personale** di cui all'art. 140 cpc . In quest'ultimo caso il servizio postale coadiuva al perfezionamento della notifica recapitando la raccomandata informativa in cui l'agente notificatore comunica l'attività personale svolta nel corso della notifica e invita il destinatario a ritirare l'atto depositato presso la casa comunale. Nel primo caso invece l'atto (che andrà ad essere notificato per posta) è contenuto nel plico che

---

<sup>1</sup> Camera Consiglio del 4/11/2009, decisione del 11/1/2010 e depositata il 14.1.2010 nel giudizio di legittimità costituzionale di cui all'art. 140 cpc.

<sup>2</sup> Sentenza Corte Costituzionale 477/02 e decreto legge 14/3/2005 n.35 convertito in legge 14/5/2005 n.80 che modifica l'art.8 co.IV della legge 890/82.

<sup>3</sup> Ordinanza Cassazione S.U. n.458/2005.

il postino consegna al destinatario o a persona abilitata. Con la sentenza 3/2010 i termini di notifica decorrono entrambi dalla data risultante sulla cartolina. Prima della sentenza in argomento in caso di notifica ex art. 140 cpc la notifica si aveva per avvenuta invece sin dal momento della spedizione della raccomandata. Da queste poche considerazioni è facile dedurre che la materia in argomento è nevralgica in quanto incide su di un settore giuridico non irrilevante e comunque di un certo interesse sociale.

Il codice di procedura civile richiede in molti casi che gli atti di parte - il classico esempio è la citazione - per produrre effetti giuridici devono essere portati a conoscenza della controparte. Dell'avvenuta conoscenza dell'atto processuale si dà prova solo attraverso la notifica (solo in particolari casi con la comunicazione).

La notifica pertanto ha lo scopo di consentire la conoscenza di un determinato atto processuale. La *conoscenza* può essere **effettiva** quindi sostanziale oppure **presunta** cioè meramente formale. La prima ipotesi è rappresentata dalla notifica a mani proprie ex art. 138 cpc; esempio della seconda è la notifica ex 143 cpc., puramente fittizia, ma giustificata dal fine di non ostacolare/interrompere il corso della giustizia ( direbbero i padri benpensanti) con l'adempimento di un' adeguata formalità notificatoria.

La notifica è l'attività con cui si porta a conoscenza del destinatario, il contenuto di un determinato atto che lo riguarda; mentre la relazione di notifica descrive l'attività svolta dall'agente notificatore sia esso ufficiale giudiziario o quant'altri abilitati dalla confusione normativa ed incontrollata giungla di leggi speciali che li autorizza a notificare. La notifica, dicevamo, è una cosa seria con effetti giuridici determinanti e risvolti sociali importanti e delicati. Si esegue secondo alcune codificate modalità ed è soggetta al vaglio giudiziale circa la sua regolarità. Può essere eseguita **di persona**, dall'agente notificatore, modalità che garantisce immediatezza e materiale conoscenza dell'atto; oppure servendosi del **servizio postale**, modalità molto più farraginoso e complessa onde per cui la materiale ed effettiva conoscenza rimane di dubbia certezza. Paesi europei di più avanzata e raffinata civiltà giuridica addirittura distinguono **la notifica dalla significazione**<sup>4</sup> cioè da quell'attività attraverso la quale *si significa* il contenuto dell'atto oppure ed in estrema sintesi gli effetti giuridici che ne derivano. Tale istituto è richiesto quando si tratta di atto di particolare gravità giuridica. La significazione serve spiega quindi per spiegare, sebbene sommariamente, il contenuto dell'atto che si consegna al destinatario.

---

<sup>4</sup> In Francia e paesi francofoni adottano la significazione. Lo schema è quello della notificazione in quanto l'Huissier de Justice consegna l'atto al destinatario come per la notificazione. Tuttavia mentre l'attività notificatoria è certificata con una semplice relazione che attesta l'avvenuta consegna dell'atto al ricevente, per la significazione l'Huissier de Justice redige un vero e proprio processo verbale che attesta la conoscenza effettiva del contenuto dell'atto da parte del destinatario

Per tornare alla disciplina della notifica, riscontriamo che a volte l'agente notificatore sebbene esegua la notifica di persona debba ricorrere all'ausilio del servizio postale. E' il caso della notifica ex art. 140 cpc a norma del quale l'agente notificatore invia la raccomandata c.d. informativa cioè la comunicazione che l'atto si trova depositato presso la casa comunale, dove può essere ritirato. Che invece l'atto venga depositato presso lo stesso ufficio dal quale dipende l'agente notificatore quindi presso il notificante<sup>5</sup>, appare modalità irrituale da sanzionare con la nullità della notifica, se non con la inesistenza

L'invio della raccomandata serve a perfezionare la notifica c.d. personale di cui all'art. 140 cpc quella cioè eseguita di persona dall'agente notificatore, il quale si serve del servizio postale al solo fine di dare comunicazione dell'attività svolta. In sostanza egli comunica con raccomandata di avere depositato l'atto presso la casa comunale dove il destinatario può recarsi a ritirarlo. L'intervento della Corte Costituzionale riguarda questo particolare momento dell'attività notificatoria e stabilisce che la notifica deve considerarsi avvenuta con la ricezione della raccomandata e non alla data di spedizione della stessa. Altra cosa è la notifica a mezzo del servizio postale ex art. 149 cpc. In quest'ultimo caso la raccomandata, cioè il plico non contiene l'avviso informativo di cui all'art. 140 cpc, ma l'atto medesimo, quello stesso da recapitare cioè da notificare al destinatario e vi procede al solo scopo di recapito, vi procede l'agente postale. Nell'evoluzione normativa si è giunti all'incongruenza consistente nel fatto che l'atto contenuto nel plico è relatato, firmato e imbustato non da un organo terzo, quale è l'ufficiale giudiziario, come avveniva fino agli anni '80, ma dallo stesso notificatore/notificante, che può essere la polizia municipale o la P.A emittente ad es. l'ingiunzione, oppure quello stesso avvocato che cita la sua controparte. In mancanza dell'organo terzo, certificante la conformità e veridicità dell'atto che si invia, il legislatore dovrebbe predisporre o imporre un meccanismo che dia prova dell'inserimento nella busta dell'atto che si notifica, completo in ogni sua singola parte; andrebbe altresì pretesa la trascrizione del numero di cronologico dell'atto sia sull'originale che sulla copia, sulla busta e sulla cartolina ed andrebbe imposto al postino, pena sanzione, di ritrascrivere sulla seconda busta e sulla seconda cartolina quello stesso numero in modo che esso coincida con quello del registro cronologico perchè si possa controllare la registrazione nei casi in cui ve ne sia bisogno.

Le due modalità di notifica, quella di cui all'art. 149 cpc e quella ex art. 140 cpc è vero che hanno in comune l'utilizzo del servizio postale, ma ciascuna di queste modalità di notifica ha fini e scopo diversi. La raccomandata del 149 cpc ha funzione notificativa mentre

---

<sup>5</sup> E' il caso ad esempio delle notifiche per le infrazioni stradali da parte dei vigili urbani, che depositano l'atto presso il loro stesso ufficio.

quella del 140 cpc funzione informativa. Prima della sentenza della Consulta 3/2010, in virtù di consolidata giurisprudenza, la notifica ai sensi dell'art. 140 cpc si aveva per avvenuta al completamento dell'ultima attività dell' U.G./agente notificatore cioè con la spedizione della racc. informativa<sup>6</sup>; mentre la notifica ex 149 cpc si dava per eseguita, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 1998 e in virtù dell'art. 2 del decreto legge 352005 convertito con modificazione dalla legge 80/2005 che sostituisce il II e IV co. dell'art.8 della legge 890/82, al ricevimento del plico postale rilevabile dalla data, firma e qualità del ricevente apposti sulla cartolina di ritorno (mod F 23) oppure in mancanza o rifiuto di ricevere il plico al trascorrere di gg. 10 dall'invio della II raccomandata con cui l'agente postale avvisa il destinatario che il plico è stato depositato presso l'ufficio PT, oppure alla data del ritiro della medesima se precedente.

In pratica con la sentenza 3/2010 sono stati eliminati i differenti termini di decorrenza di tale modalità di notifica. La Corte Costituzionale ha riordinato la materia della notificazione degli atti civili allorquando si utilizzi il servizio postale, sia per l'iter procedurale di cui all'art. 140 cpc, che impone la spedizione della raccomandata informativa, sia che si notifichi con le modalità di cui all'art. 149 cpc. Lo scopo della Consulta è stato pertanto quello di assimilare il momento in cui la notifica è da considerare per avvenuta. Così uniformandola alla notificazione degli atti penali ex artt. 157 cpp co. 8 e 170 cpp., laddove l'ordinamento già prevedeva che il termine decorresse dalla ricezione della raccomandata.

Analizzando più in dettaglio la sentenza in argomento vediamo stabilire con intenzione abrogativa che : *“è costituzionalmente illegittimo l'art. 140 cpc nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa”* - inviata dall'agente notificatore – *“ o comunque decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione”* . Mentre l'inciso introdotto con l'avversativo *”anziché con il ricevimento della stessa”* avendo natura opposta al significato della frase in cui è inserita esprime concetto contrario e cioè dispone che la notificazione dell'atto ai sensi dell' art. 140 che dovrà essere considerata per avvenuta solo con il ricevimento della raccomandata informativa.

E' vero che la lettera dell'art. 140 cpc<sup>7</sup> non riporta le parole così come redatte nel

<sup>6</sup> Secondo la sent della Corte di Cassazione n. 250 del 1986 la notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 cpc si perfeziona dopo il deposito della copia dell'atto nella casa comunale e l'affissione ai sensi dell'art. 140 cpc ..... e con la spedizione al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento senza che rilevino ai fini della perfezione della notificazione la consegna della raccomandata al destinatario e l'allegazione all'originale dell'avviso di ricevimento.

<sup>7</sup> L'art. 140 cpc recita: “se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'art. precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa comunale del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta di abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di

dispositivo della sentenza e dichiarate costituzionalmente illegittime della Consulta ma è altrettanto vero che l'illegittimità è riferita al complesso normativo che si ricava dalle disposizioni legislative e dalle decisioni giurisprudenziali riguardanti la notifica ex art. 140 cpc.

Il problema ermeneutico riguarda invece l'ultima parte del dispositivo della sentenza abrogatrice cioè quella in cui si legge "decorsi 10 gg. dalla relativa spedizione". Con la sentenza della Consulta quest'ultima parte cade anch'essa perché dichiarata costituzionalmente illegittima. In conclusione quindi la sentenza della CC dispone la caducazione del precedente *modus operandi* e sostanzialmente prevede che laddove ci si serva del servizio postale, sia inviando il plico contenente l'atto o inviando la raccomandata informativa, la notifica si ha per avvenuta solo e comunque al ricevimento della raccomandata. Quindi la sentenza va letta nel senso di seguito espresso: **l'atto è notificato ex art. 140 cpc con il ricevimento della raccomandata informativa. Punto!** Poi continua "è costituzionalmente illegittima la previsione che la notifica si perfeziona per il destinatario con la spedizione della raccomandata informativa o comunque decorsi 10 gg dalla relativa spedizione".

A questo punto si pone un'ultima domanda: *quid iuris* se il destinatario è assente e non vi è persona abilitata a ricevere la raccomandata? La risposta è semplice: come per la notifica ex art. 149 cpc anche per quella di cui all'art. 140 la notifica si ha per avvenuta **trascorsi 10 gg. dall'invio della seconda raccomandata** in quanto ai sensi dell'art. 8 della legge 890/82 modificato dalla legge 80/205 il postino, in assenza del destinatario o di persona abilitata a ricevere la raccomandata, deve lasciare avviso e inviare una seconda raccomandata con cui avvisa il destinatario che il plico è depositato nell'ufficio postale dove può ritirarlo. Da tale data, in mancanza di ritiro, si computano i 10 gg., a meno che il ritiro avvenga prima, in tal caso il termine decorre da quest'ultima data.

In conclusione per gli atti notificati con l'ausilio del servizio postale ex artt. 140 e 149 cpc; ex artt 157 VIII co. e 170 cpp, la notifica si ha per avvenuta alla data della ricezione della raccomandata risultante dall'avviso di ricevimento (mod. 23 L). Se il destinatario è assente e non vi è persona abilitata alla ricezione il termine decorre trascorsi gg. 10 dalla spedizione della seconda raccomandata inviata dal postino con cui avvisa il destinatario che il plico è depositato presso l'ufficio postale dove può essere ritirato; oppure alla data del ritiro del plico se precedente.

---

ricevimento".